

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1345}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, BOLLATI, VALENSISE, FRANCHI

Presentata il 5 aprile 1977

Modifica dei termini di decorrenza della prescrizione in materia di crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del 1°-10 giugno 1966, dichiarò la illegittimità costituzionale degli articoli 2948, 2955 e 2958 del codice civile, « limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro ».

La conseguenza di questa pronuncia fu che l'azione promovibile dai lavoratori dipendenti nei confronti del datore di lavoro, per ottenere il pagamento di quanto dovuto e non corrisposto, veniva ad essere assoggettata alla decorrenza dei termini di prescrizione unicamente a far data dalla cessazione del rapporto.

La Corte, con tale pronuncia di illegittimità, automaticamente introduceva una eccezione al principio generale sancito dallo articolo 2935 — richiamato dall'articolo 2958 con specifico riferimento ai rapporti ed alle prestazioni continuative qual è appunto il rapporto di lavoro — in quanto « in un

rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia ad una parte dei propri diritti, di modo che la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'articolo 36 della Costituzione. Il precetto costituzionale, pur ammettendo la prescrizione del diritto al salario, non ne consente il decorso finché permane quel rapporto di lavoro durante il quale esso maschera spesso una rinuncia ».

Successivamente, però, sia la Corte costituzionale sia la Corte di cassazione, con ulteriori pronunce, hanno determinato una inversione di tendenza, per cui la primitiva norma, eliminata dall'ordinamento a seguito della citata sentenza, del 1966, di fatto è stata richiamata in vigore dalla concomitanza di analoghe pronunce delle due Corti.

Dopo l'introduzione nel nostro ordinamento di norme e disposizioni che hanno indubbiamente conferito una maggiore stabilità al rapporto di lavoro privato (leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970), la Corte costituzionale, ha stabilito che la decorrenza dei termini di prescrizione non è applicabile « tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione ».

In precedenza, con sentenze n. 143 del 1969 e n. 86 del 1971, la Corte aveva riaffermato che lo spostamento della decorrenza dei termini di prescrizione non era comunque ammissibile nel rapporto di pubblico impiego, in quanto questo era dotato della necessaria stabilità (principio ulteriormente riaffermato nella sentenza n. 115 del 1975).

L'orientamento giurisprudenziale è stato infine consolidato dalla sentenza n. 10266 del 1976 della Corte di cassazione, che, dopo aver riconosciuto alla giurisprudenza costituzionale funzione esplicativa dei principi affermati nel 1966, stabilisce inequivocabilmente che il differimento della decorrenza della prescrizione non è applicabile ai rapporti di lavoro « stabili », affermando che l'operatività di tale principio coincide con l'ambito di applicazione dello Statuto dei lavoratori e, comunque, « ogni qual-

volta siano applicabili le norme del pubblico impiego, o leggi speciali, o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensità ».

Appare sufficientemente chiaro come tale orientamento giurisprudenziale, oltre ad aver svuotato la sentenza del 1966 (n. 63), abbia creato e crei situazioni di incertezza perché, ad eccezione del pubblico impiego (per il quale, però, vanno avanzate le debite riserve), quale rapporto di lavoro è realmente e totalmente stabile e, quindi, suscettibile di applicazione dello spostamento delle decorrenze dei termini di prescrizione ?

Da tale orientamento sono derivate due conseguenze e cioè: *a*) il moltiplicarsi, inevitabile, dei giudizi di merito; *b*) l'accollo al lavoratore della non facile indagine preventiva sulla reale natura del proprio rapporto di lavoro, rendendosi prioritario rispetto ad ogni altra considerazione l'accertamento del grado di stabilità del rapporto stesso.

Concludendo, se lo spostamento della decorrenza dei termini di prescrizione alla data di cessazione del rapporto di lavoro vuole essere considerato un provvedimento adottato a tutela « del contraente debole », si rende necessario modificare la vigente normativa in materia.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, sottoponiamo alla vostra approvazione il presente progetto di legge, nella certezza di incontrare il consenso di tutte le parti politiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 2948 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 2948-bis. — (*Prescrizioni in alcune ipotesi di crediti derivanti da rapporti di lavoro*). — I crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto di lavoro non sono soggetti a prescrizione durante la persistenza del rapporto stesso quale ne sia la durata ed ogni disposizione o pattuizione contraria è nulla. Tale termine di prescrizione decorre dalla definitiva cessazione del rapporto di lavoro secondo quanto disposto dall'articolo 2948 del codice civile.

Gli atti di transazione o di quietanza sottoscritti dal lavoratore a conclusione di vertenze sorte in costanza di rapporto di lavoro, relativi a diritti maturati e rivendicati durante il rapporto stesso, hanno efficacia liberatoria solo dopo novanta giorni dalla data della cessazione del rapporto di lavoro; quelli sottoscritti dopo la definitiva cessazione del rapporto di lavoro hanno efficacia liberatoria, per quanto in essi espressamente richiamato, dopo centottanta giorni dalla data della sottoscrizione.

Non hanno effetto gli atti di transazione o di quietanza riferiti genericamente a pretese o diritti, passati, presenti o futuri, ancorché sottoscritti in costanza di rapporto di lavoro o al termine di esso; tali diritti si prescrivono in cinque anni dalla data della effettiva cessazione del rapporto di lavoro che ha dato origine al sorgere dei diritti stessi ».

ART. 2.

Il punto 2 dell'articolo 2955 del codice civile è soppresso.